

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 13/07/2020

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto nel mese di giugno 2010, in corrispondenza della rata n. 11/120). In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.378,55. Parte ricorrente - nel corpo del ricorso - richiama "interamente" il reclamo dove chiede il rimborso di € 500, a titolo di spese legali.

2) L'intermediario, costituendosi, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, in difetto di un'idonea procura speciale del rappresentante della ricorrente; eccepisce, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* del TUB al contratto di cui è controversia, il quale è stato stipulato nel 2010, dunque anteriormente all'entrata in vigore della norma.

Nel merito, precisa come le commissioni finanziarie e la provvigione per l'intermediario del credito abbiano natura *up front* e, dunque, non siano rimborsabili. Evidenzia, infine, come gli oneri assicurativi siano stati già rimborsati dalle compagnie assicurative.

La convenuta conclude per l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, per il suo rigetto. In via ulteriormente gradata, chiede che l'eventuale rimborso sia contenuto nei limiti di euro 853,50 (di cui euro 745,02 a titolo di commissioni finanziarie ed euro 108,48 a titolo di premio rischio impiego).

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. Occorre preliminarmente soffermarsi sulle eccezioni sollevate dalla resistente volte a far valere l'inammissibilità del ricorso.

Con la prima censura, l'intermediario assume che il reclamo sia stato inoltrato senza che il soggetto qualificatosi procuratore fosse munito di apposita procura da parte del ricorrente (in quanto non sottoscritta).

L'eccezione è infondata. È noto che il reclamo, ossia «ogni atto con cui il cliente, chiaramente identificabile, contesti in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione» (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia -sez. I, § 3), costituisca una condizione di procedibilità dell'azione davanti a questo Arbitro (sez. VI, §1). In sede di sindacato della sua ricevibilità si deve, tuttavia, ricordare che il consolidato orientamento di questo Arbitro riconosce rilievo decisivo, alla circostanza per cui, in caso di difetto di sottoscrizione del reclamo (in disparte la considerazione che si tratti di una procura diversa da quella conferita alle liti ex art. 83, comma 3 c.p.c.: Coll. Napoli, Decisione N. 4735 del 22 luglio 2014), il ricorso debba essere dichiarato irricevibile soltanto qualora tale difetto «... genera obiettivamente gravi dubbi circa l'effettiva imputabilità del reclamo alla volontà del ricorrente. Ciò impedisce quindi all'intermediario di prendere in considerazione le contestazioni ivi contenute e formulare la propria risposta. In tal modo viene pregiudicata la fondamentale funzione del reclamo, che consiste nel tentare di appianare negozialmente la divergenza insorta tra intermediario e cliente, evitando il ricorso ad un soggetto terzo, quale l'Arbitro o l'Autorità Giudiziaria» (cfr. la decisione di questo Collegio, n. 9768/2016). Nel caso di specie, la certa riferibilità alla volontà della parte ricorrente, unitamente al rispetto della funzione del reclamo stesso (adeguata attivazione del contraddittorio, allo scopo di prevenire l'avvio della procedura arbitrale stessa: l'intermediario ha inviato il proprio risconto al legale del ricorrente, offrendo la somma di euro 1.889,00), devono fare concludere per il rigetto dell'eccezione della convenuta.

Quanto all'eccezione di inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB, essendo stato il contratto *de quo* stipulato in data anteriore al 1° 6.2011, si deve ricordare che sul diritto al rimborso ai costi correlati alla vita residua del contratto, in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute, anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010, varie disposizioni di fonte amministrativa, fra cui merita ricordare, oltre al Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Art. 3, comma 1, «Adempimento anticipato»), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. In sostanza, per consolidato orientamento di questo Arbitro, «le previsioni di cui all'art. 125-sexies del TUB (e così quelle di rango secondario che ad essa si connettono) sono ritenute inderogabili; la piena applicabilità delle stesse al contratto *de quo*, a prescindere dalla data di stipula dello stesso, non può revocarsi in dubbio» (Coll. Roma, Decisione n. 1215/2017).

Passando al merito della controversia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:

- *il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.*

3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.

4. - l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 21138 del 25 novembre 2020

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	11
rate residue		109

TAN	▶	4,60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	90,83%
- in proporzione alla quota interessi	83,66%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 820,20	€ 745,02	€ 686,17			€ 745,02
☐	provvigione (up front)	€ 696,00	€ 632,20	€ 582,27			€ 582,27
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 294,84	€ 267,81	€ 246,66		€ 266,47	€ 1,34
☐							€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.328,63
interessi legali	si

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.328,63 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA